

Aice

Associazione Italiana Commercio Estero
Italian Association of Foreign Trade

STATUTO

Aice

Associazione Italiana Commercio Estero

Milano, 12 ottobre 2017

TITOLO I

ART. 1

DENOMINAZIONE, IDENTITA' E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

- 1. E' costituita l'ASSOCIAZIONE ITALIANA COMMERCIO ESTERO, denominata in forma abbreviata Aice.**
2. Aice è l'espressione unitaria dei soggetti imprenditoriali e professionali -successivamente denominati imprese o aziende- che svolgono attività di internazionalizzazione, commercio con l'estero e servizi internazionali, nonché interessate a sviluppare la propria attività sui mercati esteri: essa rappresenta e tutela gli interessi economici, sociali, culturali e deontologici delle imprese medesime e ne promuove lo sviluppo.
3. Aice è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
4. Aice aderisce a Unione Confcommercio-Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza (in forma abbreviata, Unione) e alla Confederazione Generale Italiana delle Imprese, della Attività Professionali e del Lavoro Autonomo, denominata in breve Confcommercio-Imprese per l'Italia, ne accetta e rispetta gli Statuti, i Codici Etici, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi Confederali, rappresentando la Confederazione e l'Unione nel proprio specifico ambito di attività.
5. Aice è il livello confederale di organizzazione in rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti di attività, come riconosciuti da Confcommercio-Imprese per l'Italia, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle aziende e degli operatori che svolgono attività di internazionalizzazione e che operano nel campo degli scambi commerciali con l'estero, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto confederale.
6. Aice è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
7. Per la realizzazione dei propri fini statutari Aice può aderire ad enti e organismi di carattere regionale, nazionale ed internazionale, con finalità in armonia con i propri scopi sociali.

ART. 2

SEDE SOCIALE E DURATA

1. Aice ha la propria sede legale in Milano, presso Unione Confcommercio-Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, ha carattere nazionale e durata illimitata.
2. Su delibera del Consiglio Direttivo, può istituire gruppi merceologici e/o territoriali al suo interno, delegazioni ed uffici distaccati sia in Italia che all'estero.

ART. 3

PRINCIPI E VALORI ISPIRATORI

1. Aice informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
 - a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
 - b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
 - c) la responsabilità verso le componenti associative, le imprese e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
 - d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
 - e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio-Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
 - f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
 - g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
 - h) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nei confronti delle imprese e degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
 - i) l'eguaglianza fra le componenti associative, fra le imprese e gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
 - j) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni;
 - k) Aice si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

ART. 4

SCOPI E FUNZIONI

1. Aice, nell'interesse generale dei soggetti Associati:
 - a) tutela e rappresenta a livello nazionale gli interessi, sociali ed economici, delle imprese e degli operatori rappresentati, di cui all'Art. 1 del presente Statuto, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, locali, nazionali, comunitarie ed internazionali. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, Aice è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese e degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;
 - b) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese e agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto, anche in collaborazione con altri enti specializzati;
 - c) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;
 - d) rappresenta e tutela gli interessi delle aziende associate (di seguito definiti soci) nei confronti degli enti pubblici e di terzi e di provvedimenti normativi relativi al settore;
 - e) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze;
 - f) favorisce e, nei limiti consentiti dalla sua rappresentanza, realizza accordi di carattere economico-finanziario ed ogni altra utile iniziativa nell'interesse delle categorie rappresentate;
 - g) favorisce, d'intesa con gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
 - h) designa i propri rappresentanti e/o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali e internazionali, per i quali la rappresentanza degli interessi generali sia richiesta o ammessa;
 - i) nel rispetto dei principi generali sanciti dallo Statuto confederale e dello Statuto di Unione, può articolarsi in strutture organizzative territoriali, in accordo con "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e con i rispettivi livelli regionali e territoriali del sistema confederale interessati;
 - j) può siglare accordi di collaborazione con enti e società di capitale ad essa iscritte o ad essa collegate per favorire attività mercantili di gruppi, settori, consorzi all'interno dell'Associazione. Tali accordi dovranno essere aperti all'adesione di ogni Associato. Può altresì costituire agenzie che operino sul mercato a favore dei propri iscritti e in supporto alla attività di iscritti a Confcommercio-Imprese per l'Italia, sempre che non in diretta concorrenza con l'attività tipica dei Soci;
 - k) fornisce ai Soci la più ampia informazione in merito alla disciplina del settore e raccoglie dai Soci stessi tutti i dati statistici ed informativi utili alle finalità associative;

- l) organizza direttamente o indirettamente ricerche e studi, dibattiti, convegni su temi economici e sociali di interesse generale;
- m) pubblica e diffonde materiale illustrativo riguardante il settore;
- n) svolge opera di mediazione e di conciliazione nel caso di contrasti fra i Soci;
- o) favorisce la collaborazione fra gli stessi nelle diverse forme associative;
- p) promuove la costituzione fra i Soci stessi di gruppi specialistici nei diversi settori merceologici;
- q) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto, con quello di Unione e con quello confederale.

TITOLO II

RAPPORTI ASSOCIATIVI

ART. 5

RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE

1. Aice si impegna ad accettare:
 - a) le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto dall’Art. 41 dello Statuto confederale;
 - b) le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22, 23 dello Statuto confederale;
 - c) il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
2. Aice si impegna, altresì, a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
3. Il rispetto delle disposizioni vincolanti di natura amministrativa e contabile previste all’art. 18, comma 2, lettere h) e l) del vigente Statuto confederale da parte di Aice è garantito attraverso la propria adesione a Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, in quanto Associazione amministrata direttamente da quest’ultima.
4. In caso di volontaria utilizzazione del logo e/o di spendita della denominazione “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, Aice prende atto ed accetta le norme previste all’art. 18, comma 2, lett. i) dello statuto Confederale.

ART. 6

ADESIONE ED INQUADRAMENTO DEGLI ASSOCIATI

1. Possono fare parte dell'Associazione in qualità di:
 - **Socio effettivo** le imprese, di qualunque forma societaria (incluse le rappresentanze di imprese estere sul territorio nazionale e le ditte individuali), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di commercio con l'estero, sia in proprio che in nome o per conto di terzi, e di internazionalizzazione, quelle che prestano servizi volti all'internazionalizzazione delle imprese, e quelle interessate a sviluppare la propria attività sui mercati esteri, indipendentemente dal settore merceologico di appartenenza, e che presentano domanda di ammissione, dichiarando esplicitamente di conoscere ed accettare il presente Statuto secondo le modalità di cui al successivo art. 9;
 - **Socio aggregato** le Associazioni, i raggruppamenti di operatori, gli Enti, le rappresentanze di Paesi esteri sul territorio nazionale, le persone fisiche, che sono interessate ai temi del commercio con l'estero e dell'internazionalizzazione e che presentano domanda di ammissione, dichiarando esplicitamente di conoscere ed accettare il presente Statuto secondo le modalità di cui al successivo art. 9.
2. Il rapporto di adesione è regolato sulla base di accordi deliberati dalla Giunta Esecutiva, compatibilmente con quanto stabilito dallo Statuto di Unione.
3. L'adesione ad Aice o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, del Codice di Condotta, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri di Aice, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi di Unione e confederali.
4. I soci, effettivi o aggregati, che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso Aice, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
5. Ciascun operatore che entra a far parte di Aice è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti organi associativi e ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e di avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e da quello confederale.

ART. 7

ENTI COLLEGATI

1. Sono riconosciuti Enti collegati gli Istituti e gli Organismi promossi da Aice, da Unione, da Confcommercio-Imprese per l'Italia.
2. Possono essere riconosciuti come tali anche quelli ai quali l'Aice partecipi.

ART. 8

RUOLO DEGLI ENTI COLLEGATI

1. Aice può promuovere la formazione di Enti, Organismi e Società esercitando su di essi un'azione di indirizzo finalizzata a:
 - a) collegarne la strategia e le attività con gli obiettivi sindacali di Aice;
 - b) assicurare attraverso di essi un grado elevato di efficienza nei servizi agli Associati ed alle strutture.
2. A tale scopo Aice deve assicurare, attraverso gli Statuti degli stessi Enti, una adeguata presenza di propri rappresentanti nei loro organi, per favorirne l'azione come parte integrata e coordinata con le attività dell'Associazione stessa.

ART. 9

ADESIONE: MODALITA' E CONDIZIONI

1. Per aderire ad Aice, si dovranno compilare e presentare domanda scritta e i moduli previsti, predisposti dall'Associazione, nonché dichiarare di accettare il presente Statuto e l'allegato Codice di Condotta.
L'adesione si intende tacitamente rinnovata, salvo disdetta da darsi sei mesi prima di ciascuna scadenza (entro il 30/6 dell'anno precedente) con lettera raccomandata o mezzo equivalente.
2. Sull'accettazione della domanda di ammissione, delibera la Giunta Esecutiva. Contro l'eventuale giudizio negativo o la mancata accettazione è ammesso, entro 20 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Consiglio Direttivo, che decide inappellabilmente.
3. Le deliberazioni di ammissione saranno comunicate tempestivamente alle imprese interessate.
4. L'azienda associata in regola con il pagamento dei contributi associativi ha la possibilità di usufruire dei servizi prestati dall'Aice e di esercitare i diritti previsti dal presente Statuto.
5. Il recesso non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti dell'Associazione.

6. I soci sono tenuti a corrispondere ad Aice, se di competenza di quest'ultima, i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle delibere di Aice nella misura e con le modalità stabilite dai competenti Organi.
7. La posizione di associato e le quote o contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
8. Qualora le quote associative siano riscosse tramite Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
9. Il Presidente di Aice, sentita la Giunta Esecutiva, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

ART. 10

ADESIONE: IMPOSSIBILITA'

1. Non possono aderire all'Aice i minori, gli interdetti, i falliti, i colpiti da condanne penali per reati comuni, che non abbiano ottenuto la riabilitazione e quanti, ancorché non falliti, siano notoriamente inadempienti dei propri impegni commerciali.

ART. 11

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - RECESSO E DECADENZA

1. Ogni impresa ha facoltà di recesso nei limiti previsti dall'art. 9, punto 1.
2. Sulle controversie conseguenti al recesso decide inappellabilmente, come arbitro unico e amichevole, senza formalità di procedura, il Collegio dei Probiviri.
3. Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza da Socio nei seguenti casi:
 - a) per la perdita di requisiti oggettivi di ammissibilità;
 - b) per gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti Organi di Aice;
 - c) per gravi comprovate inosservanze dello Statuto;
 - d) per mancato pagamento dei contributi sociali;
 - e) per lo scioglimento di Aice.
3. Contro la delibera di decadenza è ammesso ricorso, entro 30 giorni, al Consiglio Direttivo, che decide inappellabilmente entro 90 giorni sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
4. La perdita della qualifica di Socio, la decadenza e il recesso comportano la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

ART. 12

SANZIONI

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva, previo parere del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione dello Statuto Aice e di gravi contrasti con gli indirizzi dettati dai competenti Organi dell'Associazione, sono nell'ordine:
 - a) la deplorazione scritta;
 - b) la sospensione;
 - c) la decadenza;
 - d) un comunicato ad hoc su riviste di settore e/o stampa nazionale.
2. La sanzione, di cui alla lett.b) del precedente punto 1, comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali.
3. Contro la delibera del Consiglio Direttivo relativa alle sanzioni, è ammesso ricorso, entro 30 giorni, al Consiglio Direttivo stesso, che decide inappellabilmente entro 90 giorni sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E DELLE CATEGORIE

ART. 13

DOPPIO INQUADRAMENTO

1. Il contestuale inquadramento delle imprese nell'organizzazione di categoria ed in quella a carattere generale territorialmente competente costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
2. Aice cura l'attuazione del doppio inquadramento, per effetto del quale l'adesione ad Aice comporta automaticamente adesione a quella territoriale e viceversa.
3. Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento è rimesso al Collegio dei Probiviri.

ART. 14

RAPPORTI ASSOCIATIVI E FINANZA

1. Le imprese aderenti sono tenute a versare regolarmente i contributi associativi a favore dell'Aice.
2. Il mancato versamento dei contributi entro i termini fa perdere all'impresa inadempiente il diritto al voto.
3. Trascorsi 90 giorni dalla messa in mora, che sarà comunicata nei modi ritenuti più consoni dalla Segreteria con lettera raccomandata o mezzo equivalente, Aice potrà ritenersi libera da ogni impegno o vincolo assunto nei confronti dell'impresa inadempiente che, pertanto, non potrà più avvalersi dei servizi comuni prestati dall'Associazione. Aice avrà il diritto di compiere gli atti legali per il recupero di ogni suo credito.
Compete ad Aice esigere, dalle Aziende aderenti, i contributi sindacali integrativi.
4. Le spese per eventuali servizi speciali, richiesti da singola impresa o da gruppi di Aziende ed approvati dal Consiglio Direttivo, verranno suddivise, quale contributo sindacale straordinario, fra coloro che se ne servono, nella misura e con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio stesso.

ART. 15

RAPPORTI TRA AZIENDE ASSOCIATE

1. Eventuali controversie nei rapporti fra imprese associate sono deferite al Collegio dei Probiviri.

TITOLO IV

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 16

ORGANI

1. Sono Organi dell'Aice:
 1. l'Assemblea;
 2. il Consiglio Direttivo;
 3. la Giunta Esecutiva;
 4. il Presidente;
 5. i Vice Presidenti;
 6. il Past President;
 7. il Collegio dei Probiviri;
 8. il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 17

COMPOSIZIONE ORGANI ASSOCIATIVI

1. I componenti degli Organi con funzioni di Governo di Aice sono operatori che fanno parte del sistema associativo di Aice, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso Aice. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e del Codice di Condotta dell'Associazione, di quello di Unione e di quello confederale.
2. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori punti 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi di Aice comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza della carica di componente di un Organo associativo monocratico di Aice è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
4. La delibera di decadenza di cui al punto 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo decaduto entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data di comunicazione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al punto 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici di Aice sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

ART. 18

CARICHE SOCIALI: ELEZIONE, DURATA E DECADENZA

1. Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione segreta; in caso di parità di voti si effettuerà apposito sorteggio, con la sola eccezione dell'elezione del Presidente, che verrà ripetuta procedendosi immediatamente alla riconvocazione, nei termini statuari, dell'Assemblea.
2. Gli eletti in Organi Collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, il Consiglio Direttivo potrà deliberare la decadenza.
3. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea. Per l'elezione è necessario il 50% dei voti assembleari più uno, rappresentati nella seduta.
Ove ciò non avvenga, per l'elezione ci si avvarrà del ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

4. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di Rappresentante di impresa associata o, nel caso di persona delegata dal Consiglio dell'Associazione, la revoca della delega o il venir meno delle condizioni di delegabilità, comporta automaticamente la decadenza da membro del Consiglio Direttivo e, di conseguenza, da Presidente, Vice Presidente o da membro della Giunta Esecutiva.
5. Le cariche elettive hanno la durata di cinque anni.
6. Tutte le cariche non sono retribuite.
7. Non può assumere cariche o decedere dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o la cui impresa non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all'esercizio precedente.

ART. 19

INCOMPATIBILITA'

1. Presso Aice le cariche di Presidente, Vice Presidente, Membro di Giunta nonché di Segretario Generale sono incompatibili con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati a partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata del Consiglio Direttivo, previo parere di Unione, esclusivamente per i soggetti membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al precedente punto 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo punto.
3. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente punto 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
4. Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta ad Aice o ad Unione.

ART. 20

ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea dell'Aice è composta dalle imprese associate in persona del legale rappresentante o di un suo delegato.
2. Ciascuna Azienda può essere rappresentata in Assemblea, mediante apposita delega scritta, dal rappresentante di altra impresa associata. Nessun componente dell'Assemblea può essere portatore di più di due deleghe di altre imprese associate.

ART. 21

ASSEMBLEA: PRESIDENTE, SCRUTATORI E SEGRETARIO

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Aice e all'inizio di ogni riunione l'Assemblea designa tra i componenti gli scrutatori in numero di 3.
2. Il Presidente nomina un Segretario anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea.
3. Dovrà essere nominato come segretario dell'Assemblea un Notaio nel caso in cui un quinto degli aventi diritto al voto ne faccia richiesta almeno 5 giorni prima della riunione o quando si tratti di scioglimento dell'Associazione.

ART. 22

ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

1. Le riunioni dell'Assemblea si svolgono in seduta ordinaria e straordinaria e vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, inviata tramite posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione efficace, recante data certa, da far pervenire a ciascun Socio almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
Nel caso di grave e comprovata urgenza l'Assemblea può essere convocata anche con preavviso di soli 2 giorni.
L'avviso di convocazione deve contenere: l'Ordine del Giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.
3. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno preferibilmente entro il 31 luglio.
4. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure su richiesta di almeno la metà dei soci che, in tal caso, debbono presentare uno schema di Ordine del Giorno.
5. Nei casi in cui la convocazione sia decisa dal Consiglio Direttivo o richiesta da almeno la metà dei soci, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'atto.

ART. 23

ASSEMBLEA: VALIDITA' E DELIBERAZIONI

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché sia presente direttamente o per delega la metà più uno dei Soci.
2. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
3. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti espressi.

4. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei votanti ed in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale la parte dei votanti che comprende il Presidente; nelle votazioni segrete si ripete la votazione.
5. Le eventuali modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria.
6. Le riunioni dell'Assemblea Straordinaria per le modifiche di Statuto sono valide, in prima convocazione, allorché siano presenti la maggioranza dei rappresentanti delle imprese aderenti; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 10% degli associati.
7. Le modifiche statutarie sono approvate, in prima convocazione, con il voto favorevole dei due terzi, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
8. Ai sensi e per gli affetti di quegli artt. 7, comma 1, lett. a) e 12, comma 1 dello Statuto di Unione, le modifiche statutarie devono essere preventivamente comunicate a Unione.
9. Per la votazione si segue il metodo stabilito dal Presidente, salvo che un terzo dei presenti richieda che si adotti un metodo diverso, nel quale caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione.
10. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 30% dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e dei terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

ART. 24

ASSEMBLEA: COMPETENZE

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo ogni cinque anni a scrutinio segreto;
 - b) elegge ogni cinque anni a scrutinio segreto le altre cariche sociali di nomina assembleare previste dal presente Statuto;
 - c) delibera sulla politica generale dell'Associazione, fissando le linee programmatiche per il Consiglio Direttivo;
 - d) discute ed eventualmente approva i temi di risoluzione e le mozioni espresse dall'Assemblea;
 - e) ratifica l'attribuzione, da parte del Consiglio Direttivo, di qualifiche onorarie, eventualmente con particolari incarichi, a persone dell'Associazione, che abbiano bene meritato;
 - f) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto dell'esercizio precedente, inoltrandolo a Confcommercio-Imprese per l'Italia, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Segretario Generale attestante la conformità del

Rendiconto stesso delle scritture contabili, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;

- g) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo, inoltrandolo a Confcommercio-Imprese per l'Italia;
 - h) delibera su ogni altro argomento posto all'Ordine del Giorno.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria:
- a) delibera le modifiche al presente Statuto;
 - b) delibera lo scioglimento dell'Aice compresa la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
 - c) delibera su ogni altro argomento iscritto all'Ordine del Giorno.

ART. 25

CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Past President, e da 20 membri, rappresentanti le imprese associate, dei quali almeno 15 eletti con voto dell'Assemblea. E' prevista cooptazione per i restanti. In caso di vacanza di un membro eletto, subentrerà il primo dei non eletti.
2. Fanno, inoltre, parte di diritto del Consiglio Direttivo i delegati dei Gruppi Merceologici e di ciascuna rappresentanza periferica.
3. I membri del Consiglio fanno parte dello stesso sino a quando le imprese che rappresentano rivestono la qualifica di Socio Aice.
4. In caso di dimissioni, in corso d'esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche sociali.

ART. 26

CONSIGLIO DIRETTIVO: CONVOCAZIONE E VALIDITA'

1. Il Consiglio Direttivo, è convocato e presieduto dal Presidente ogni volta che egli stesso lo ritenga necessario, e comunque almeno tre volte all'anno, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione efficace, recante le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'Ordine del Giorno della riunione da far pervenire a ciascun Consigliere almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, e il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni.
3. Le sedute sono valide se risulta presente un terzo dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

4. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto e le delibere sono assunte, salvo diversa decisione, a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
5. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo richiesta contraria della maggioranza dei presenti.

ART. 27

CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

1. Il Consiglio Direttivo attua gli indirizzi e i programmi approvati dalla Assemblea e dispone i criteri d'azione di Aice.
2. Inoltre:
 - a) elegge, su proposta del Presidente, tra i propri componenti i Vice Presidenti in numero massimo di tre;
 - b) elegge tra i propri componenti la Giunta Esecutiva;
 - c) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale;
 - d) coopta, su proposta del Presidente, i 5 membri previsti nell'art. 25, punto1;
 - e) in caso di vacanza di un Membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso, su indicazione del Presidente, entro 60 giorni, provvederà a designare in sostituzione un altro rappresentante tra i candidati votati, ma non eletti, in Consiglio Direttivo;
 - f) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dalla Giunta Esecutiva;
 - g) stabilisce in luogo dell'Assemblea indirizzi di politica sindacale in casi di particolare urgenza e può indire referendum presso le imprese associate;
 - h) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da Confcommercio-Imprese per l'Italia, il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell'anno successivo; ratifica il conto consuntivo e il conto preventivo, e la misura dei contributi associativi per l'anno successivo, predisposti dalla Giunta esecutiva;
 - i) approva i regolamenti interni;
 - j) decide inappellabilmente sui reclami delle imprese ai sensi degli artt. 9,11,12;
 - k) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni, sulla costituzione o partecipazione agli Organismi di cui all'art. 4 lett. d) del presente Statuto, nonché su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
 - l) delibera la costituzione di commissioni, di comitati tecnici consultivi e approva la costituzione di gruppi merceologici;

- m) delibera, su proposta del Presidente, la costituzione di rappresentanze periferiche.
- 3. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di decidere sulla convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 28

GIUNTA ESECUTIVA: COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE, COMPETENZE

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, che la presiede, dal Past President, dai Vice Presidenti e da 5 Consiglieri eletti dal Consiglio Direttivo.
2. La Giunta è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e comunque almeno ogni tre mesi, mediante comunicazione scritta, inviata tramite posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione efficace, recante le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'Ordine del Giorno della riunione da far pervenire a ciascun Membro di Giunta almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
3. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire in termini più rapidi senza la preventiva comunicazione dell'Ordine del Giorno.
4. Le delibere della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.
5. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.
6. Competenze della Giunta sono:
 - a) coadiuvare il Presidente nell'attuazione delle linee politiche e programmatiche stabilite dalla Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
 - b) adottare in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo riferendone alla prima adunanza dello stesso, per la ratifica del proprio operato;
 - c) provvedere all'ordinaria amministrazione;
 - d) provvedere alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti dell'Aice in consessi, enti e commissioni;
 - e) approvare l'attribuzione di incarichi professionale, occasionali o continuativi, a persone di speciali competenza, proposte dal Presidente;
 - f) deliberare sulla domanda di ammissione di nuovi soci.

ART. 29

PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Generale e rappresenta l'intero settore di attività, di cui esprime l'unità e le istanze nel rispetto e nella corretta applicazione dello Statuto.
2. Può essere eletto Presidente un rappresentante di ciascuna impresa associata.
3. Il Presidente non può svolgere più di due mandati consecutivi.
4. Il Presidente rappresenta Aice ad ogni effetto di Legge e statutario; ha il potere di firma e di delega.
5. Il Presidente inoltre:
 - ha la gestione ordinaria di Aice;
 - vigila sugli atti amministrativi;
 - attua le delibere degli Organi Collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
 - convoca e presiede le Assemblee e le riunioni di Consiglio e di Giunta;
 - ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina Avvocati e Procuratori alle liti;
 - può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendano necessari nell'interesse dell'Organizzazione;
 - propone al Consiglio Direttivo la rosa dei nominativi fra i quali vanno scelti i Vice Presidenti e gli eventuali membri di Giunta;
 - presiede all'ordinamento dei servizi e degli uffici dell'Associazione e decide sulle materie non contemplate dal presente Statuto;
 - propone, all'approvazione della Giunta, l'attribuzione di incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di speciale competenza;
 - può sostituirsi alla Giunta ed al Consiglio nei casi di grave urgenza, riferendo agli Organi citati alla loro prima riunione, i provvedimenti assunti, per ottenerne la convalida.
6. Il Presidente nomina, tra i tre Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario.
In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente Vicario ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca, entro 90 giorni dalla vacanza, l'Assemblea che provvede, con le modalità previste dal presente statuto, alla elezione del nuovo Presidente.
Il mandato del nuovo Presidente verrà a scadenza al termine del mandato degli altri organi.
7. In caso di assenza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce nella conduzione degli Organi Collegiali.

ART. 30

PAST PRESIDENT

1. Il Presidente uscente viene automaticamente nominato Past President.
2. Il Past President è membro di Giunta e del Consiglio Direttivo a tutti gli effetti.
3. Al Past President possono essere affidati dal Consiglio Direttivo speciali incarichi di rappresentanza o di servizio nell'interesse di Aice e del settore di attività, tanto sul piano nazionale quanto a livello internazionale.

ART. 31

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il sistema di garanzia statutario di Aice è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, due Membri Effettivi e due Supplenti eletti dall'Assemblea anche fra i non Soci.
3. Il Collegio:
 - a) decide in merito alle controversie tra le imprese associate;
 - b) esprime parere su richiesta degli Organi statutari;
 - c) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto;
 - d) valuta tutte le questioni che gli siano sottoposte che non siano riservate agli altri Organi dell'Aice e che riguardino l'applicazione del presente Statuto, del Codice di Condotta e dei regolamenti interni.
4. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica di Aice.
5. In caso di vacanza di un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano in età.
6. Nella prima riunione successiva all'elezione, il collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente.
7. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

ART. 32

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di Aice è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

ART. 33

VERBALI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Di tutte le deliberazioni degli Organi Collegiali dovranno essere tenuti relativi Verbali.
2. In ciascun Verbale sarà fatta esplicita menzione delle ragioni dell'eventuale dissenso della minoranza.

ART. 34

SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e gli altri Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
2. è responsabile della Segreteria dei predetti Organi associativi;
3. adotta le disposizioni necessarie per assicurare il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi, dei quali ha la responsabilità;
4. propone i provvedimenti necessari in materia di ordinamento del personale;
5. partecipa alle riunioni degli Organi a titolo consultivo, assumendo le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un Notaio o ad un componente degli organi stessi;
6. cura i necessari rapporti amministrativi con Unione e con "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
7. riferisce agli Organi statuari in merito alla gestione amministrativa di Aice;

8. L'incarico di Segretario Generale è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore, di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

ART. 35

COMMISSIONI E COMITATI

1. Per la migliore elaborazione delle materie sottoposte alle decisioni degli Organi Collegiali il Consiglio Direttivo potrà costituire nel proprio seno, delle Commissioni Consiliari con funzioni consultive eventualmente integrate da esperti.
2. Per assicurare la migliore trattazione di problemi relativi a specifici settori rappresentati il Consiglio Direttivo potrà istituire Comitati Tecnici e Consultivi.
3. L'attività delle Commissioni e dei Comitati di cui sopra saranno disciplinate da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.
4. Su indicazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può chiamare a far parte di Commissioni o Comitati Tecnici e Funzionali, permanenti od occasionali, persone di imprese anche non associate, particolarmente qualificate per competenza ed esperienza in campi specifici, secondo le modalità previste dai regolamenti di Aice.

ART. 36

RAPPRESENTANZE TERRITORIALI E GRUPPI MERCEOLOGICI

1. Al fine di affrontare problematiche comuni e proporre strategie per la loro soluzione, gli associati possono costituire, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, rappresentanze territoriali o specifici gruppi merceologici. Questi, al loro interno, nomineranno un delegato, che avrà funzioni di coordinatore dell'attività della rappresentanza territoriale o del gruppo, in collegamento con la Giunta.
2. Il delegato fa parte di diritto del Consiglio Direttivo. Il funzionamento delle rappresentanze territoriali e dei gruppi merceologici è definito da apposito Regolamento.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE

ART. 37

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:
 - a) dai beni e valori, che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso di Aice;
 - b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.
2. I proventi dell'Associazione sono costituiti da:
 - a) contributi sindacali ordinari;
 - b) contributi sindacali integrativi;
 - c) contributi sindacali interassociativi;
 - d) contributi sindacali straordinari;
 - e) contributi sindacali suppletivi;
 - f) oblazioni volontarie;
 - g) proventi vari.

ART. 38

ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 39

DELEGA AMMINISTRATIVA

Aice può, con il consenso di Unione, scegliere di essere amministrata da quest'ultima al fine di rafforzare la visibilità, l'immagine e l'integrazione nel sistema organizzativo dell'Associazione stessa, anche insediandosi presso le strutture di Unione.

In tal caso Aice assumerà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 46 dello Statuto di Unione, la qualifica e lo status di Associazione amministrata e gli articoli 24, comma 1, Lettere f e g; 27, comma 2, Lettera h; 32, non troveranno applicazione fintanto che perdureranno tale qualifica e tale status.

ART. 40

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Per lo scioglimento di Aice è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.
2. La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità della liquidazione.
3. In caso di scioglimento di Aice per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 41

INTERPRETAZIONE INTEGRATIVA DELLO STATUTO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicheranno le norme del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

Milano, 12 ottobre 2017